



Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NoMus"

Articolo 1 E' costituita l'Associazione denominata "NoMus", associazione culturale, senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, con durata fino al 31 dicembre 2023, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché dal presente Statuto. L'associazione "NoMus" avrà sede legale in Milano.

Articolo 2 L'Associazione "NoMus" si prefigge i seguenti scopi istituzionali:

- Promuovere la ricerca nel campo della musica del Novecento (XX secolo) e della musica contemporanea.
- Salvare archivi e fondi musicali contenenti materiali audiovisivi e multimediali
- Censire, raccogliere, digitalizzare, catalogare e informatizzare, secondo le più moderne tecniche di conservazione e restauro, i beni cartacei ed audio visuali acquisiti.
- Costruire reti informatiche e piattaforme di scambio fra archivi musicali e di beni artistici mettendoli online (ove possibile) o rendendoli comunque disponibili in loco per la consultazione.
- Favorire lo scambio e la cooperazione fra università ed enti culturali ospitando ricercatori in residence attraverso

progetti mirati allo studio e alla salvaguardia del patrimonio musicale e culturale del nostro Paese.

- Promuovere la conoscenza della musica moderna attraverso studi, ricerche, pubblicazioni, workshop, concerti, manifestazioni e tutti quegli eventi che tendano a diffondere e ad approfondire tale repertorio.

- Pubblicare, attraverso una serie di quaderni di ricerca, le tesi più meritevoli di giovani ricercatori italiani e/o stranieri o di autori già affermati che vogliano comunque studiare particolari aspetti della cultura del Novecento.

- Pubblicare materiali audiovisivi attinenti al repertorio studiato.

- creare, con la collaborazione e il supporto di centri specializzati, un progetto di codificazione sistematico per la creazione di un archivio digitale.

A tal fine essa potrà porre in essere qualsiasi attività artistica ed organizzativa connessa ai precedenti scopi istituzionali. In particolare:

- * organizzare spettacoli (nell'ambito della musica, teatro, danza, arte visiva contemporanea) curandone sia gli aspetti artistici che quelli organizzativi.

- * costituzione, gestione e promozione di un Ensemble musicale stabile, con un numero variabile di artisti (anche non soci), in funzione delle necessità artistiche (denominato "Ensemble NoMus", specializzato nella realizzazione del repertorio

- contemporaneo);
- * attivazione e promozione di corsi di perfezionamento, convegni, concorsi nazionali ed internazionali inerenti la musica contemporanea;
 - * attivazione di stage o corsi per lo svolgimento di attività di ricerca e di archiviazione di materiale cartaceo, audiovisivo e informatico inerente la musica moderna e contemporanea.
 - * iniziative editoriali, ricerche ed editing di materiale cartaceo, audiovisivo e informatico inerente la musica moderna e contemporanea anche inedita, ivi compresa la registrazione su dischi, compact disc od ogni altro supporto audio-visivo (nel rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di editoria e di radio/tele diffusione);
 - * attività di formazione e aggiornamento, a favore dei soci, mediante pubblicazione sul sito, tramite newsletter, (utilizzando anche i social network) di bollettini informativi, schede riassuntive, approfondimenti, concernenti questioni di natura musicale (elenco bandi, concorsi, audizioni, masterclass, cartellone eventi in programma, eccetera) e di tutte le novità promosse dall'Associazione.
 - * costituzione al proprio interno di gruppi di lavoro, complessi artistici e/o Centro Studi e ricerche che facilitino la realizzazione dello scopo sociale nell'ambito sia artistico

musicale. Queste articolazioni potranno assumere denominazioni particolari, su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio specificarne la funzione in seno all'associazione, fatto salvo la costituzione dell'Ensemble stabile. Tali gruppi di lavoro potranno avvalersi, su autorizzazione del Consiglio Direttivo della collaborazione anche di non soci, qualora ciò sia reputato utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

Se in conformità con i propri scopi sociali l'associazione potrà effettuare ogni operazione mobiliare e immobiliare ritenuta utile nonché assumere partecipazioni in società e associazioni ad oggetto analogo o connesso o comunque ritenute utile a tal fine.

Articolo 3 Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o enti anche stranieri. Il numero dei soci è illimitato e vengono previste le seguenti quattro categorie di Soci:

Soci Fondatori, Soci Sostenitori/Benemeriti, Soci Onorari e Soci Ordinari.

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro sono tenuti a versare la quota sociale prevista dal Consiglio Direttivo ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo;

- Soci Sostenitori/Benemeriti: sono persone o Enti che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità e lo scopo



sociale dell'Associazione, si impegnano a versare a fondo perduto, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista per i Soci Sostenitori/Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tali Soci costituiscono le Assemblee ordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. Come ogni altra categoria di soci, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari: sono coloro che, per meriti artistici o per chiara fama, vengono designati tali dal Consiglio Direttivo. I soci onorari esercitano tutti i diritti assembleari e, come ogni altra categoria di soci, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa;

- Soci Ordinari: le persone fisiche, Enti o Istituzioni che condividono gli scopi dell'Associazione senza svolgere particolari compiti operativi in seno ad essa, in regola col pagamento della quota annuale associativa ordinaria fissata dal Consiglio Direttivo, sono coloro che avendo presentato la domanda di associazione, si impegnano a rispettare lo scopo sociale. Tali Soci possono esercitare i diritti assembleari e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Tutte le quote o i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

I soci sono tenuti a realizzare lo scopo sociale della



associazione e a contribuire al suo sviluppo secondo le indicazioni formulate del Consiglio Direttivo

Articolo 4 - Domanda di ammissione dei Soci

Tutti coloro che intendono a far parte dell'associazione dovranno compilare una domanda di adesione su apposito modulo predisposto dall' Organo Direttivo. L'ammissione a socio (Sostenitore/Benemerito e Ordinario) è subordinato all'unanime accoglienza della domanda da parte del Consiglio Direttivo e del Direttore del Comitato Scientifico, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Qualora la domanda di ammissione venga accolta, la qualifica di socio diverrà definitiva previo pagamento della quota sociale, con successiva trascrizione nel nominativo del libro dei Soci, con decorrenza dalla data di richiesta di ammissione. La partecipazione nelle compagine associative avrà durata annuale essendo espressamente prevista l'esclusione della temporaneità della stessa.

Articolo 5 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione (per gravi motivi). La qualità di socio si perde anche per dimissioni e per il



mancato versamento della quota associativa nei termini previsti.

Articolo 6 I soci ordinari non possono deliberare in Assemblea singoli impegni di spesa superiori all'importo unitario di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi), se non confermati dal Consiglio Direttivo che ne valuta la liceità e la coerenza, nonché l'effettiva fattibilità economica.

Articolo 7 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative determinate annualmente dall'Organo direttivo;
- eventuali contributi erogati da enti ed associazioni;
- eventuali elargizioni liberali di soci e terzi in genere;
- beni materiali ed immateriali, mobili ed immobili (beni che diverranno proprietà dell'associazione);
- ogni altro tipo di entrate o provento, di rimborsi o partecipazione che concorra ad incrementare l' attivo sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, che sono stabilite dal Consiglio direttivo a seconda della diversa configurazione possibile (socio Fondatore, socio Sostenitore/Benemerito e Socio Ordinario) e dai contributi per finalità istituzionali.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate previa approvazione dell'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie

dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8 Durata dell'esercizio

La gestione sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo (rendiconto economico e finanziario). Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile o, per particolari ragioni, entro il 30 Giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 9 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei revisori (se l'Assemblea riterrà opportuno nominarlo);

Articolo 10 Assemblea dei Soci

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati, persone fisiche e giuridiche, in regola col



[Handwritten signatures in blue ink]

versamento delle quote e i Soci Onorari. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto a un voto (e a non più di due deleghe per ciascun socio), qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. Tale assemblea si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione in Assemblea Ordinaria e Straordinaria va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede oppure con avvisi telefonici e/o attraverso canali informatici (posta elettronica), almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea. Tali avvisi conterranno l'indicazione del luogo dell'assemblea, degli argomenti all'ordine del giorno e della data ed ora di prima e seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, ma ad almeno un'ora di distanza da essa. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole

della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Per la modificazione dell'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei Soci Fondatori, Sostenitori/Benefattori e Onorari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sull'estinzione anticipata dell' Associazione e sulle questioni connesse (designazione del liquidatore e destinazione dell'eventuale attivo residuo). Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Si deve procedere con scrutinio segreto se lo richiede almeno 1/5 dei presenti. L'assemblea è presieduta e diretta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, o in mancanza dal Vicepresidente ed il verbale delle adunanze sarà redatto dal Segretario nominato di volta in volta, che fungerà anche da scrutatore. Entrambi dovranno poi sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 11 L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva l'eventuale regolamento interno, eccezion fatta per il programma artistico, le linee editoriali e i dettagli operativi delle varie manifestazioni artistiche che sono prerogativa esclusiva del Consiglio Direttivo;



- decide sugli argomenti proposti da almeno i 2/3 degli associati che ne abbiano richiesta la convocazione.

- l'assemblea potrà nominare, se le dimensioni dell'associazione lo renderanno utile, un Collegio di Revisori scelto tra una rosa di candidati, anche estranei all'associazione, proposti dal Consiglio Direttivo. Tale collegio sarà composto al massimo da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili. Il compito di tale collegio è quello di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del rendiconto all'assemblea.

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque Membri, scelti tra i Soci Fondatori, Benefattori/Sostenitori, Onorari e Ordinari. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio comporta l'immediata decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo (consigliere). Il Consiglio Direttivo resta in carica un quinquennio e i consiglieri uscenti potranno essere rieletti. Appena eletto, il Consiglio designa tra i propri componenti il Presidente, un vice Presidente e un segretario tesoriere (che dovrà redigere i verbali delle riunioni). Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei Membri. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Ai membri del Consiglio direttivo potrà essere corrisposto un gettone di

presenza per la partecipazione alle riunioni direttive e il rimborso delle spese vive documentate per ragioni di ufficio, rimborsi che saranno stabiliti ed erogati dal Presidente, se le risorse economiche finanziarie dell'Associazione lo consentiranno.

Articolo 13 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "NoMus"

Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci Fondatori, Sostenitori/Benefattori, Onorari e Ordinari.

Il Consiglio direttivo è incaricato di tutte le incombenze interessanti la vita dell'associazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e, dopo l'approvazione, curarne l'attuazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

- stabilire gli acquisti di beni mobili, i contratti con il personale (docente e amministrativo), i rimborsi spese da erogare, ecc.

- deliberare la stipulazione degli atti e contratti occorrenti per tutta l'attività associativa;

- ricevere le richieste di adesione e decidere sulla loro accettazione;

- predisporre l'eventuale regolamento interno coerente per l'attuazione delle attività artistiche programmate e per l'attribuzione dei relativi incarichi artistici e organizzativi, di responsabilità esclusiva del Direttore Artistico;

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;

- gestire le entrate dell'Associazione, curando in particolare il regolare incasso delle quote associative e il tempestivo pagamento dei debiti;

- tenere costantemente aggiornato il registro (o schedario) degli associati secondo le diverse categorie, depennando i nomi di quelli che hanno cessato di far parte dell'Associazione, per dimissioni, mancato versamento delle quote associative o esclusione;

- il Consiglio decide sulla sospensione ed esclusione degli



associati responsabili dei comportamenti intenzionalmente diretti a danneggiare l'Associazione, compromettere l'esito delle sue iniziative o a lederne l'immagine;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati (affitti, Leasing, prestiti, comodati in uso gratuito, ecc.).

Articolo 14 Il Presidente dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e firma tutti i contratti decisi dal Consiglio e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e potrà procedere agli incassi e ai versamenti delle somme e ad emettere assegni nei limiti delle disponibilità.

La richiesta di eventuali affidamenti bancari dovrà però essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Conferisce agli altri membri del Consiglio Direttivo, eventualmente, procura speciale per la gestione di attività varie, purchè legate e coerenti alle attività dell'Associazione.

Articolo 15 Il Comitato Scientifico, è un organo avente ruolo consuntivo, che si traduce nell'esprimere al Consiglio Direttivo pareri sull'attività scientifica e musicale dell'associazione. E' composto da un Direttore e dai un numero variabile di membri compreso tra 3 e 14 (tra studiosi, musicisti, personalità del mondo della cultura che abbiano



assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità dell'associazione). Il Direttore e i componenti del comitato scientifico, sono nominati dal Consiglio direttivo e durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico, nella persona del suo Direttore o di un suo componente delegato, informa il Consiglio Direttivo delle scelte operate, e propone tutti i progetti inerenti l'attività dell'associazione. Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Direttore (che ne coordina l'attività) ogni volta che lo ritenga necessario.

Articolo 16 Il Collegio dei revisori, se istituito, sarà composto al massimo da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili. Il compito di tale collegio è quello di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del rendiconto all'assemblea.

Articolo 17 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 18 Ai soci che prestano la propria attività



lavorativa attivamente e con continuità a favore dell'associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre di erogare un compenso e/o un rimborso delle spese (documentate) per lo svolgimento di un preciso e specifico incarico precedentemente delegato, se le condizioni economiche dell'associazione lo consentono.

Articolo 19 In caso di controversie tra i soci in relazione alle norme di questo statuto, la questione sarà sottoposta per il tramite del consiglio direttivo ai soci fondatori e assimilati i quali forniranno criteri autentici per l'interpretazione delle stesse norme che saranno trascritte a verbale dal Consiglio Direttivo e varranno come se facessero parte integrante di questo Statuto.

Articolo 20 **Disposizione transitoria.** Le funzioni proprie del primo Consiglio Direttivo saranno esercitate dai membri eletti al momento della stipulazione dell'atto costitutivo.

Articolo 21 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono la disciplina del codice e di ogni altra disposizione di legge riguardante le associazioni non riconosciute.

Firmato: Novati Maria Maddalena
Pisanello Lorenzo
Pronesti Laura
Corbella Maurizio
Pagani Pierangela

Maria Maddalena Novati
Lorenzo Pisanello
Laura Pronesti
Maurizio Corbella
Pierangela Pagani